



## **REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA (A.L.P.I.)**

### **TITOLO I**

#### **NORME GENERALI**

- Art. 1 Premessa
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Definizione e Tipologie
- Art. 4 Attività escluse dalla libera professione
- Art. 5 Condizioni
- Art. 6 Criteri Generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi
- Art. 7 Organizzazione
- Art. 8 Determinazione del debito orario aggiuntivo per lo svolgimento delle attività ALPI in orario istituzionale
- Art. 9 Personale di supporto
- Art. 10 Ripartizione dei Proventi
- Art. 11 Liquidazione delle competenze
- Art. 12 Informazione all'utenza, modalità di accesso e pagamento
- Art. 13 Trattamento dei dati personali

### **TITOLO II**

#### **Attività libero professionale svolta all'interno dell'azienda**

- Art. 14 Spazi e modalità di svolgimento della libera professione ambulatoriale all'interno dell'azienda
- Art. 15 Procedura autorizzativa
- Art. 16 Determinazione delle tariffe
- Art. 17 Modalità di prenotazione e pagamento

### **TITOLO III**

#### **Attività libero professionale svolta in spazi esterni all'azienda**

- Art. 18 Disciplina transitoria
- Art. 19 Autorizzazione allo svolgimento dell'ALPI in spazi esterni all'azienda
- Art. 20 Determinazione delle tariffe delle prestazioni ALPI erogate in spazi esterni all'azienda
- Art. 21 Modalità di prenotazione delle prestazioni erogate in spazi esterni all'azienda
- Art. 22 Modalità di pagamento delle prestazioni erogate in spazi esterni all'azienda

## **TITOLO IV**

### **Attività di ricovero**

Art. 23 Norme generali

Art. 24 Prestazioni erogabili

Art. 25 Tariffario attività di ricovero

Art. 26 Autorizzazione attività di ricovero

Art. 27 Ulteriori prestazioni

Art. 28 Servizi alberghieri

Art. 29 Organizzazione attività ALPI di ricovero

Art. 30 Formazione e sottoscrizione del contratto

Art. 31 Gestione della documentazione

Art. 32 Norma finale

## TITOLO I NORME GENERALI

### Art. 1

#### Premessa

1. Con il presente testo si regola l'esercizio dell'attività libero-professionale intramoenia (di seguito denominata **ALPI**) di tutti i Dirigenti Sanitari dipendenti dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, con rapporto di lavoro esclusivo sia a tempo indeterminato che determinato, espletata nel rispetto delle norme vigenti:

- CC.CC.NN.LL. dei Dirigenti del ruolo sanitario 94/97, 98/2001 e 2002/2005;
- D.P.C.M. 27.03.2000 Atto di indirizzo e coordinamento;
- Delibera Giunta Regionale della Campania n. 4061 del 07.09.2001;
- Legge 248/2006;
- Allegato E "Schema tipo di regolamento aziendale in materia di Attività Libera Professionale Intramuraria (ALPI)" – BURC N. Speciale del 23/03/2007);
- Legge n. 120 del 3 agosto 2007;
- Legge n. 189 dell' 08 novembre 2012;
- Decreto Ministero della salute 21 febbraio 2013

2. Le disposizioni, relative all'ALPI e alle modalità per garantire la progressiva riduzione delle liste d'attesa per le attività istituzionali, si applicano a tutto il personale della Dirigenza Sanitaria (Medico, Odontoiatra, Veterinario, Farmacista, Biologo, Chimico, Fisico e Psicologo), nonché, ai soli fini dell'attribuzione degli incentivi economici, al restante personale sanitario e degli altri ruoli che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività ALPI.

3. Il presente Regolamento si fonda sui seguenti principi :

- a) l'attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero-professionale;
- b) devono essere salvaguardate le esigenze di servizio e deve essere garantita la prevalenza dei volumi di attività necessari per i compiti istituzionali;
- c) devono essere rispettati i piani di attività previsti dalla programmazione regionale ed aziendale;
- d) devono essere assicurati i volumi prestazionali ed i tempi di attesa concordati con le equipe (D.G.R.C. 4061/2001);
- e) devono essere individuate le prestazioni non differibili in ragione della gravità e complessità della patologia che dovranno essere prioritariamente garantite in ambito istituzionale.

4. In ogni caso, dovendo essere l'ALPI erogata nel rispetto dell'equilibrio tra le attività istituzionali e libero professionali, viene sancito che, laddove i tempi di attesa per l'effettuazione di prestazioni in regime istituzionale superino i tempi massimi di attesa previsti dalla programmazione aziendale in correlazione anche alle prestazioni libero professionali, e laddove gli organismi paritetici di verifica di cui all'art. 5 comma 2 lettera h) del DPCM 27/03/2000 non evidenzino, entro 20 giorni dall'avvenuta segnalazione formulata dalla Direzione aziendale la quale provvede ad informare anche i dirigenti sanitari interessati, che ciò derivi da responsabilità organizzative della strutture si procederà, per tali prestazioni, alla provvisoria sospensione dell'ALPI fintanto che non siano ripristinati i tempi massimi di attesa

## Art 2

### Finalità

L'attività libero professionale intramuraria (di seguito denominata ALPI) della dirigenza medica e sanitaria costituisce un'area organizzativa di erogazione di servizi a pagamento offerti sul mercato sanitario ad integrazione e supporto delle attività istituzionalmente dovute, al fine di:

- Garantire il diritto del cittadino alla libera scelta del medico;
- Contribuire al processo riorganizzativo dei servizi offerti ai pazienti mettendo a disposizione il patrimonio di conoscenze, capacità, esperienze e risorse organizzative, tecnologiche e strutturali dell'Azienda, nell'ambito di un sistema di prestazioni e servizi sanitari complessivamente intesi;
- Garantire il diritto sancito dalla vigente normativa al personale sanitario che opti per l'ALPI di esercitare la stessa nell'ambito dell'Azienda di appartenenza, sia in modo diretto che in forma partecipativa a proventi derivanti da rapporti instaurati con studi privati e con terzi paganti;
- Valorizzare il ruolo e le opportunità professionali della dirigenza medica e sanitaria;
- Introdurre, contestualmente all'esclusività di rapporto, condizioni che favoriscano la motivazione del personale e il "senso di appartenenza" all'Azienda;

## Art 3

### Definizione e tipologie

1. Per attività libero-professionale intramuraria del personale di cui all'art. 1, si intende:

- a. l'attività che detto personale, individualmente o in équipe, esercita fuori dell'orario di lavoro in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery o di ricovero sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o dei fondi integrativi del SSN (art. 54 e art. 55 lett. a e b del CCNL 98/01)
- b. la possibilità di partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe in strutture di altra Azienda del SSN nonché di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse (art. 55, lett. c CCNL 98/01)
- c. la possibilità di partecipare ai proventi di attività professionali richieste a pagamento da terzi all'Azienda (utenti singoli, associati, aziende o enti), **anche** quando le predette attività consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'Azienda stessa, sentite le équipes dei servizi interessati (art. 55, lett. d CCNL 98/01)
- d. esclusivamente per le discipline che hanno limitata possibilità di esercizio dell'ALPI, le prestazioni richieste, ad integrazione delle attività istituzionali, dall'Azienda ai propri Dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico, in accordo con le équipes interessate.

Pertanto, si distinguono le seguenti tipologie di attività libero-professionale intra-moenia:

**A) Attività ambulatoriale:** viene esercitata dai Dirigenti Sanitari attraverso l'erogazione di prestazioni a cittadini non ricoverati, in strutture ambulatoriali interne o esterne all'Azienda, pubbliche o private non accreditate, con le quali l'Azienda stipula apposita convenzione. Comprende: visita specialistica, visita con relazione, prestazioni diagnostico-strumentali, prestazioni diagnostico-terapeutiche strumentali, interventi di piccola chirurgia, prestazioni di medicina legale e di medicina del lavoro (perizia, visita necroscopica, idoneità lavorativa, pareri medico-legali, ecc.), rese anche a domicilio del paziente/utente su specifica richiesta, prestazioni di laboratorio. Essa si espleta nelle seguenti forme:

**A.1 - *individuale***, che viene espletata dal Dirigente sanitario individuato direttamente dal cittadino che esercita la libera scelta. Non rientrano in questa fattispecie le C.T.U. disposte dall'A.G.

**A.2 - *divisionale*** che viene espletata dai Dirigenti riuniti in Équipe, definita quale aggregato funzionale mono o polispecialistico, per l'esecuzione di parti-colari prestazioni medicochirurgiche o di prestazioni diagnostico-strumentali.

**A. 2.1** Rientra in questa fattispecie anche l'attività ambulatoriale richiesta dall'Azienda ai propri Dirigenti sanitari, in via eccezionale e temporanea, qualora la domanda dell'utenza abbia saturato le liste di attesa dell'attività ambulatoriale istituzionale o per ottemperare a particolari esigenze di accertamenti previsti da apposite normative.

**B) Attività in regime di ricovero per ricovero ordinario, di Day hospital e di Day surgery :** viene espletata dai Dirigenti sanitari attraverso l'erogazione di prestazioni medico-chirurgiche che necessitano di ricovero in Unità Operativa attrezzata individuata nelle strutture dell'Azienda o in strutture pubbliche o private con le quali l'Azienda abbia stipulato apposita convenzione, ivi comprese eventuali ulteriori prestazioni di supporto o integrative rese dai Servizi. Esse devono prevedere una forma nella quale il paziente sceglie solo il professionista o l'équipe e una forma nella quale il paziente sceglie anche il comfort alberghiero, qualora l'Azienda sia in grado di offrirlo.

**C) Attività di consulenza:** espletamento di prestazioni professionali dei Dirigenti sanitari, individualmente o in équipe, a favore dell'Azienda che ne riceve richiesta da parte di terzi.

L'attività di consulenza è riservata ai Dirigenti sanitari che hanno optato per l'attività ALPI, rientra nei compiti istituzionali, e, se effettuata fuori dell'orario di lavoro, è considerata attività libero professionale intramuraria e quindi sottoposta alla disciplina del presente regolamento.

Essa è regolata da appositi accordi o convenzioni stipulate con i terzi interessati tenendo conto della compatibilità delle attività di consulenza con i fini istituzionali.

Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sottoindicate:

**C.1 - In servizi sanitari di altra Azienda o ente del comparto**, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro, il compenso e le modalità di svolgimento;

**C.2 - Presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro**, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del SSN e disciplini la durata della convenzione, la natura della prestazione, che

non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale, i limiti di orario dell'impegno, che devono essere compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro, entità e modalità di corre-sponsione del compenso, motivazioni e fini della consulenza onde accertarne la compatibilità con l'attività d'istituto.

**C.3 - Presso aziende pubbliche o private non sanitarie** per attività connesse alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori in applicazione della normativa vigente in tema di sicurezza del lavoro, previa apposita convenzione che disciplini compiti, limiti orari, compenso e modalità di svolgimento, tenendo conto dell'eventuale nominativo del Dirigente Sanitario segnalato nella richiesta.

**C.4 - Presso strutture sanitarie private autorizzate e non accreditate**, localizzate nel territorio della regione, mediante apposita convenzione come al punto C.2.

**C.5 - Certificazione medico-legale** resa dall'Azienda per conto dell'Istituto Nazionale degli Infortuni sul Lavoro ( INAIL ) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi del DPR n.1124/65, assicurando, per quanto possibile, la rotazione dei Dirigenti sanitari coinvolti. Gli emolumenti saranno corrisposti ad avvenuto rimborso da parte dell'Istituto.

La ripartizione dei compensi per le attività di cui alle lettere C - C1 - C2 - C3 - C4 - C5 dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dalla "Tabella E" allegata al presente regolamento.

**D) Attività di consulto:** prestazione sanitaria effettuata individualmente e richiesta direttamente al dirigente sanitario da singoli privati.

I consulti per singoli utenti sono resi dal dirigente con le seguenti modalità:

- a) Il consulto è reso esclusivamente nella disciplina di appartenenza e, in ogni caso, fuori dall'orario di lavoro
- b) L'onorario del consulto, fissato dall'Azienda d'intesa con il dirigente interessato, viene riscosso direttamente dall'Azienda.

La ripartizione dei compensi per le attività di consulto dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dalla "Tabella E" allegata al presente regolamento.

**E) Attività ad integrazione di quella istituzionale (Alpi Aziendale):**

Nelle discipline per le quali vi sia documentata carenza di organico alla quale l' Azienda abbia tentato di sopperire con atti appropriati senza esito positivo. Tale attività deve essere finalizzata alla riduzione delle liste di attesa o ad assicurare continuità di servizi essenziali ove prevista, deve essere programmata per tempi definiti e concordata tra i Dirigenti e l'Azienda che ne fa richiesta nel rispetto delle direttive regionali in materia.

La ripartizione dei compensi per le attività di cui alla lettera E dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dalla "Tabella B" allegata al presente regolamento.

## **Art. 4**

### **Attività escluse dalla libera professione**

1. Non rientrano fra le attività libero-professionali, le attività previste ai sensi dell'art.60 del CCNL 1998-2001, ancorché possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti attività:

- a) partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
- c) partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri (ad es., commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all'articolo 5, comma 2, del D.lgs 278/1998 ed alle commissioni invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla L. 295/1990, etc.);
- d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
- e) partecipazione ai comitati scientifici;
- f) partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale;
- g) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'Azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.

2. Tutte le attività elencate nel comma 2, ancorché a titolo gratuito, possono essere svolte solo previa autorizzazione, valutando se, in ragione della continuità o della gravosità dell'impegno richiesto, non siano incompatibili con l'attività e gli impegni istituzionali.

3. Sono escluse dalla presente regolamentazione le Consulenze richieste da Enti pubblici, le C.T.U. richieste dall'A.G. e regolamentate da specifiche disposizioni di legge.

## **Art. 5**

### **Condizioni**

1. Condizione necessaria ed indispensabile per l'esercizio dell'ALPI è l'esplicita espressione da parte dell'utente della sua volontà di affidarsi alle prestazioni di uno o più Dirigenti sanitari di sua fiducia, nominativamente prescelti tra quanti operano nell'Azienda.

2. L'attività ALPI deve essere esercitata al di fuori dell'orario di lavoro, ivi compreso il lavoro straordinario, i turni di pronta disponibilità e di guardia, con separati sistemi di contabilizzazione.

3. Possono essere erogate in regime ALPI tutte le attività specialistiche rese anche in regime istituzionale nonché le prestazioni attinenti alle specialità non rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza.

**4.** L'esercizio di fatto dell'ALPI è vietato in occasione di: assenza dal servizio.

L'attività libero professionale, pertanto, non potrà essere esercitata in occasione di:

- assenze dal servizio effettuabili a titolo di
  - malattia/infortunio
  - ferie aggiuntive per rischio radiologico ed esposizione a gas anestetici
  - astensione obbligatoria dal servizio ai sensi del D. Lgs 151/2001 e s.m.i. (t.u. in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità)
  - congedo collegato al rischio radiologico (15 giorni continuativi)
  - aspettative varie
  - sciopero
  - ferie;
- distacco sindacale
- sospensioni dal servizio per provvedimenti cautelari collegati alla procedura di recesso per giustificato motivo o per giusta causa per i dirigenti sanitari o a procedure disciplinari per il personale di supporto.

Qualora l'attività Alpi risulti prestata in una delle condizioni ostantive elencate, il relativo compenso sarà trattenuto dall'azienda, che adotterà gli opportuni ed ulteriori provvedimenti collegati all'inadempienza rilevata, informando del fatto il dipendente interessato e avvertendolo che in caso di reiterata inadempienza sarà rinviato ai competenti Uffici per i procedimenti disciplinari.

Quanto disposto si applica anche al personale di supporto.

**5.** L'esercizio dell'ALPI sia all'interno (Alpi Pura) che all'esterno delle strutture dell'Azienda (Alpi Allargata) ha luogo previa autorizzazione rilasciata nel rispetto di quanto sancito dal presente regolamento.

**6.** Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale ed ALPI ed al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, l'Azienda negozia in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili delle equipe interessate, i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate. Di conseguenza concorda i volumi di attività libero professionale intramuraria che, comunque, non possono superare per ciascun dirigente, i volumi di attività istituzionale assicurati. Per l'attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni.

**7.** L'attività ALPI non può mai configurarsi come concorrenziale all'attività istituzionale. Qualunque iniziativa volta a promuovere la scelta del regime libero-professionale a scapito di quello ordinario configura esercizio di attività concorrenziale, perseguibile con sanzioni disciplinari e con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività stessa.

**8.** In ciascuna struttura andranno reperiti spazi distinti e separati e dedicati esclusivamente all'attività ALPI.

**9.** Il ricovero in regime ALPI deve essere garantito nelle UU.OO. dell'Azienda ove devono essere individuate idonee strutture e spazi di degenza separati e distinti e con adeguato personale di supporto.

**10.** La quota di posti letto da utilizzare per l'attività libero-professionale all'interno dell'Azienda, non può essere inferiore al 5% e, in relazione alla effettiva richiesta, superiore al 10% dei posti letto della struttura. In ciascuna struttura, qualora sia possibile reperire spazi distinti e separati, dedicati esclusivamente all'attività ALPI, questi devono essere contenuti entro e non oltre il 20% della superficie degli spazi destinati all'attività istituzionale. Limitatamente al Dipartimento di Prevenzione ed agli



altri Servizi senza posti letto per spazi si intendono tutti gli uffici o ambulatori ove vengono svolte attività istituzionali.

**11.** L'attività ALPI è prestata esclusivamente nella disciplina di appartenenza. I Dirigenti che in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza non possono esercitare la relativa attività, possono essere autorizzati ad esercitare l'attività in altra struttura dell'Azienda o in una altra disciplina, sempre che sia in possesso della specializzazione, o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa, o in una disciplina equipollente o affine.

**12.** I professionisti che abbiano optato per l'esercizio della libera professione extramuraria non possono svolgere l'attività libero professionale intramuraria in nessuna delle tipologie individuate dal presente regolamento, salvo la revoca della opzione e conseguente passaggio dal regime di non esclusività al regime di esclusività su domanda da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno. Lo svolgimento dell'attività libero professionale nel nuovo regime decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Analogamente il professionista che intende modificare l'opzione da intramuraria ad extramuraria deve presentare domanda di modifica del rapporto il 30 novembre di ciascun anno, con decorrenza del nuovo regime decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'attività libero professionale da parte dei dirigenti che abbiano optato per la libera professione extramuraria non può comunque essere svolta presso strutture sanitarie diverse dall'Azienda o presso le strutture sanitarie private accreditate anche parzialmente (legge 662/96 art. 1 comma 5 e 6).

**13.** L'attività ALPI non è consentita nei servizi di P.S. e di dialisi, emergenza e di terapia intensiva e subintensiva, nelle unità coronariche e nei servizi di rianimazione nonché in altre strutture in relazione alla peculiarità delle patologie.

**14.** L'attività ALPI non è consentita, altresì, per:

- tutte le attività previste per le emergenze;
- le prestazioni non riconosciute istituzionalmente dal SSN. Per le prestazioni previste dal SSN e non effettuate nell'Azienda, il Dirigente sanitario può essere autorizzato qualora sia disponibile a garantire le stesse prestazioni anche in regime ordinario entro tempi e modalità da concordare con l'Azienda;
- prestazioni che, ad un esame obiettivo dei costi diretti ed indiretti da sostenere ed in relazione alle problematiche organizzative che comportano, risultino economicamente non remunerative;
- le prestazioni nelle seguenti unità operative ospedaliere:
  - Unità coronarica
  - Rianimazione
  - Pronto soccorso
  - Dialisi
- tutte quelle prestazioni che rivestano carattere istituzionale di vigilanza ed ispezione, ovvero abbiano carattere certificativo di un Pubblico Ufficiale, nonché l'attività ALPI individuale in favore di soggetti pubblici o privati da parte di sanitari che svolgono nei confronti degli stessi funzioni di vigilanza e controllo o funzioni di polizia giudiziaria.

**15.** Il presente atto regola l'attività ALPI che per sua caratteristica è attività a titolo non gratuito. Al dirigente è consentito effettuare prestazioni a titolo gratuito con la rinuncia della sola quota di sua spettanza.

## **Art. 6**

### **Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi**

**1.** L'ALPI non può comportare costi aggiuntivi per l'Azienda, né realizzare utili, quindi la tariffa deve essere remunerativa di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dall'Azienda, ivi compresi oneri sociali ed imposte.

**2.** Nella fissazione delle tariffe occorre, pertanto, tenere conto dei seguenti criteri generali:

**a)** Relativamente alle attività ambulatoriali o di diagnostica strumentale e di laboratorio, le tariffe sono riferite alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni.

Le tariffe devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall'Azienda e devono, pertanto, evidenziare:

- Quota a favore dell'azienda per i costi generali, per il materiale di consumo, per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature ove utilizzate, per oneri fiscali e assicurativi. Essa può prevedere una quota a favore del personale amministrativo, della dirigenza e del comparto, che svolgono attività di supporto all'ALPI, che va a finanziare un apposito progetto di produttività ove vengono individuati i partecipanti e gli obiettivi.
- Compenso del professionista prescelto
- Compenso dell'équipe ove partecipante
- Compenso del personale di supporto, ove partecipante
- Fondo di perequazione dei Dirigenti Sanitari che ai sensi dell'art. 57 del CCNL 1998/2001 non può essere inferiore al 5% della massa di tutti i proventi dell'attività libero professionale, al netto delle quote a favore delle aziende
- Quota pari al 5% del compenso spettante al professionista vincolata alla riduzione delle liste di attesa in applicazione del D. Lgs 158/2012 così come convertito con L. 189/2012 art. 2 comma e).

Le tariffe non possono comunque essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni (Nomenclatore Tariffario Regione Campania – del. GR n.1874 del 31.03.1998). L'Azienda può concordare tariffe inferiori rispetto al tariffario minimo relativamente a gruppi di prestazioni da effettuarsi in regime di libera professione da parte dei Dirigenti, in via eccezionale e temporanea, qualora la domanda dell'utenza abbia saturato le liste di attesa dell'attività ambulatoriale istituzionale o per ottemperare a particolari esigenze di accertamenti previsti da apposite normative (punto A. 2.1, art. 2 del presente regolamento).

Le tariffe delle prestazioni libero professionali erogate in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, sono a totale carico dei richiedenti (art. 28 comma 5 L. 488/99).

**d)** Relativamente alle prestazioni libero professionali in regime di ricovero, ordinario e di day hospital, rese individualmente o in équipe (ex art. 55 lett. a), b) e c) del CCNL 1998-2001), la tariffa è forfettaria a carico dell'utente ed è così costituita :

- ❖ una quota giornaliera fissa, qualora l'utente scelga di usufruire del trattamento diversificato di tipo alberghiero;
- ❖ una tariffa omnicomprensiva composta dalla somma delle seguenti voci:
  - ◆ del compenso spettante a titolo di onorario per l'opera professionale prestata dal Medico o dal chirurgo (o da altri professionisti) prescelto dallo stesso paziente alle cui cure esclusive egli ha voluto affidarsi; qualora l'attività sia svolta in equipe, tale onorario viene ripartito tra i componenti con modalità indicate dall'equipe stessa; di tutti i costi sostenuti dall'Amministrazione per l'effettuazione delle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza relativi al D.R.G. trattato;
  - ◆ di una quota pari al 30% della sola tariffa prevista per la prestazione istituzionale, restando a carico della Regione Campania la rimanente quota del 70% della tariffa stessa relativa al D.R.G. trattato, ai sensi della DGR n.1541/2001 e della circolare 1266 del 04.02.02 della Regione Campania Area Generale di Coordinamento;
  - ◆ dello specifico compenso spettante al personale di supporto coinvolto fuori dal normale orario di lavoro e individuato in sede di contrattazione decentrata con le OO.SS. di categoria;
  - ◆ delle quote incentivanti da determinare in sede aziendale a favore del personale sanitario non dirigente che partecipa in orario di lavoro alle prestazioni libero professionali in qualità di componente di un'equipe;
  - ◆ delle quote incentivanti da determinare in sede aziendale a favore del personale che collabora all'attuazione dell'A.L.P.I.;
  - ◆ di una quota, da determinare in sede di contrattazione integrativa, quale specifico fondo aziendale perequativo (accantonato comunque in generale, nella misura non inferiore al 5%, al netto delle quote a favore dell'Azienda, della massa di tutti i proventi dell'attività libero-professionale) da destinare alle discipline della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria (da individuarsi in sede di contrattazione integrativa) che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria e alla formazione permanente (ECM);
  - ◆ di una quota pari al 5% dei proventi ALPI, al netto delle quote a favore dell'Azienda, vincolata alla riduzione delle liste di attesa in applicazione del D. Lgs 158/2012 così come convertito con L. 189/2012 art. 2 comma e).

**3.** Le tariffe sono verificate annualmente, anche ai fini dell'art. 3, comma 7 della Legge 23 dicembre 1994 N. 724.

**4.** Nell'attività libero professionale d'equipe la distribuzione della quota parte spettante ai singoli componenti avviene su indicazione dell'equipe stessa.

**5.** L'onere dell'IRAP sui proventi dell'ALPI non compete al Dirigente dipendente ma all'Amministrazione di appartenenza, senza addebito per il dirigente.

## **Art. 7**

### **Organizzazione**

**1.** Al fine di assicurare che l'attività ALPI comporti la riduzione delle liste d'attesa e la piena funzionalità dei servizi, il Direttore Generale o suoi delegati, in sede di definizione annuale del budget, negozia con i Dirigenti responsabili di struttura i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate e, di conseguenza, concorda con i singoli Dirigenti e con le équipe interessate i volumi di attività ALPI che, in ogni caso, non possono superare i volumi di attività istituzionale dell'anno precedente.

**2.** Viene istituita una commissione paritetica (definita Commissione ALPI) costituita da Dirigenti sanitari che vengono indicati dalle OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative in sede locale, da Dirigenti nominati dall'Azienda e presieduta dal Direttore Sanitario o da suo delegato, alla quale sono affidati compiti di organizzazione, promozione, verifica e modifiche del regolamento e di osservatorio sulla ALPI.

**3.** L'attività ALPI, in tutte le sue tipologie, è soggetta ad autorizzazione. L'istruttoria della pratica è competenza dell'Ufficio Libera Professione, e dovrà contenere quanto successivamente indicato:

- i giorni e gli orari programmati per l'esercizio dell'attività;
- l'esatta tipologia delle prestazioni erogabili
- la necessità del personale di supporto
- l'eventuale composizione dell'équipe con indicazione di un referente, anche ai fini della ripartizione dei proventi
- l'uso di attrezzature
- i locali utilizzati, con l'esatta ubicazione ove viene erogata l'attività
- le tariffe da applicare ad ogni singola prestazione

L'inizio dell'attività dovrà essere comunicato da parte dell'Ufficio Libera Professione, alla Direzione Sanitaria ed agli altri uffici interessati.

**4.** Nell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria è vietato l'uso del ricettario del S.S.N.

**5.** In caso di dichiarata carenza di personale del comparto sanitario di supporto, il Direttore Generale, tramite la Direzione Sanitaria, provvede mediante avviso interno contenente gli specifici requisiti professionali richiesti, dando priorità al personale già appartenente alla stessa U.O. o ad una U.O. affine a quella per la quale si dichiara la disponibilità ad offrire il proprio supporto per l'attività ALPI.

Il personale sanitario di supporto partecipa al riparto degli introiti dell'attività libero professionale mediante la quota appositamente prevista nella tabella di ripartizione, secondo le indicazioni e certificazione del dirigente sanitario responsabile dell'équipé.

**6.** Per Interventi chirurgici in ambulatorio si intendono tutti quegli interventi, cruenti e non, di ridotto impegno tecnico, effettuati dal singolo Dirigente o in Équipe, ed eseguibili sia in Ambulatorio attrezzato, che in Sala Operatoria per motivi di asepsi, e che infine non comportino degenza ordinaria né di day hospital, ivi compresa anche la semplice medicazione. Qualora si rendessero necessarie ulteriori prestazioni sanitarie potranno essere erogate in regime ordinario, oppure, previa scelta informata del paziente, in regime libero professionale, sempre con le modalità del presente Regolamento.

**7.** Tutte le prestazioni urgenti sono gratuite

## Art. 8

### Determinazione del debito orario aggiuntivo per lo svolgimento delle attività ALPI in orario istituzionale

1. Nei casi in cui, per ragioni tecnico-organizzative, non è possibile l'articolazione dell'attività libero-professionale al di fuori dell'orario di servizio, come risulta dall'autorizzazione ALPI, ciascun professionista è tenuto al recupero del debito orario aggiuntivo per assicurare le attività svolte in ALPI.

2. Il calcolo del debito orario aggiuntivo dovrà essere effettuato tenendo conto:

- del fatturato delle attività istituzionali (per interni ed esterni);
- del fatturato relativo alle attività svolte in ALPI, detratta la quota aziendale di cui al presente regolamento;
- del monte ore annuale ordinario della U.O.C., escludendo i periodi feriali, calcolato secondo il seguente schema:

<b>DIRIGENTI</b>	<b>ORE</b>	<b>SETTIMANE</b>	<b>TOTALE ORE ANNUE</b>
Nominativo	38	46	
<b>COMPARTO</b>	<b>ORE</b>	<b>SETTIMANE</b>	<b>TOTALE ORE ANNUE</b>
Nominativo	36	46	
			<b>TOTALE DEBITO ORARIO ORDINARIO ANNUALE</b>

3. Tenendo conto dei dati di cui al punto 2 del presente articolo, la quantificazione delle ore aggiuntive da rendere per le prestazioni svolte in ALPI durante l'orario ordinario è determinata applicando la proporzione di seguito riportata, tenendo presente che con x si individuano le ore annue che l'intera equipe deve recuperare

Monte ore ordinario annuale:fatturato istituzionale = x : fatturato ALPI (detratta quota Aziendale)

Il calcolo del debito orario viene effettuato con riferimento al fatturato trimestrale. Il recupero orario delle attività ALPI del trimestre viene effettuato nel trimestre successivo.

4. Il calcolo delle ore aggiuntive da rendere per le attività svolte in ALPI d'equipé in orario ordinario verrà calcolato, come stabilito dai commi precedenti del presente articolo, dall'Ufficio ALPI avvalendosi delle informazioni che verranno fornite del Servizio Economico Finanziario, dall'Ufficio Personale ed dall'Ufficio Controllo di Gestione. L'Ufficio Alpi, successivamente, comunicherà al Responsabile dell'equipé e all'Ufficio Gestione Risorse Umane il numero di ore che dovranno essere recuperate.

Il Responsabile dell'equipé informerà il personale della U.O. circa il numero di ore aggiuntive da rendere per le attività svolte in ALPI.

Il recupero orario da parte di ciascun componente dell'equipe dovrà essere documentato mediante timbratura utilizzando il badge e digitando presso le macchinette marcatempo il codice 1.

L'Ufficio Gestione Risorse Umane provvederà a verificare la reale effettuazione delle ore aggiuntive.

5. La liquidazione delle somme aggiuntive avverrà a seguito di comunicazione da parte del Servizio Economico-Finanziario.

6. La ripartizione dei relativi proventi avverrà secondo quanto previsto dal vigente regolamento ALPI.

## **Art. 9**

### **Personale di Supporto**

1. Il personale di supporto si distingue in diretto e indiretto.
2. Si definisce attività di supporto diretto l'attività di sostegno necessaria a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in ogni sua forma, garantita dal personale infermieristico, tecnico-sanitario e della riabilitazione che, nell'ambito delle competenze del profilo o dell'attività svolta in regime istituzionale, partecipa all'erogazione delle prestazioni libero professionali, esercitando l'attività di supporto al professionista. Detto personale è utilizzato con il criterio della rotazione.
3. Il personale di supporto indiretto (Fondo comune comparto) è costituito dal personale (della Dirigenza e del Comparto) che collabora, indirettamente, garantendo il regolare svolgimento dell'attività ALPI.
4. Il personale di supporto diretto e indiretto partecipa alla ripartizione dei proventi dell'attività svolta in ALPI secondo quanto previsto dal presente regolamento.

## **Art. 10**

### **Ripartizione dei Proventi**

1. I criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai Dirigenti interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dall'Azienda con apposita disciplina adottata con le procedure di cui all'art. 54, comma 1 del CCNL 1998-2001.
2. Il valore della tariffa per la prestazione, ambulatoriale o in costanza di ricovero, è forfettario ed onnicomprensivo.
3. Ai fini della ripartizione della quota spettante, nell'istanza di comunicazione della costituzione dell'équipe e di autorizzazione, devono essere comunicate la composizione delle equipe afferenti a ciascuna UO.
4. La quota denominata **Amministrazione** è di competenza dell'Azienda. Tale fondo comprende gli oneri fiscali a carico dell'Azienda, ed è intesa a totale copertura delle maggiori spese per rendere utilizzabili strutture logistiche e attrezzature, cioè Ambulatori, Diagnostiche e Sale Operatorie.  
Essa non comprende quote a favore del personale di supporto. Una parte della quota denominata Amministrazione, viene destinata al personale, dirigenziale e del comparto, delle strutture amministrative di supporto, centrali e periferiche e al personale dei CUP. L'avanzo di gestione sarà destinato al miglioramento tecnico/strutturale delle dotazioni aziendali, delle maggiori spese per il miglioramento del governo dell'attività nonché rendere maggiormente utilizzabili strutture logistiche e attrezzature, cioè ambulatori, diagnostiche e sale operatorie.
5. La quota percentuale denominata **Dirigente Sanitario Titolare della Prestazione/Équipe** è destinata al Dirigente sanitario o all'équipe scelti dall'utente. La quota viene attribuita per intero al Dirigente se unico oppure all'équipe secondo le indicazioni fornite in sede di costituzione dell'équipe stessa.
6. La quota percentuale denominata **Fondo Perequazione Dirigenti Sanitari**, è destinata alla perequazione per quei Dirigenti sanitari che per caratteristiche professionali legate alla sede di assegnazione non possono accedere alle attività ALPI e che vengono individuati in sede di contrattazione decentrata. Il fondo di perequazione

dovrà essere annualmente distribuito tra i Dirigenti medici, ed altre professionalità individuate secondo i rispettivi CC.NN.LL. che non possono ovvero hanno limitata possibilità di effettuare attività libero professionale.

**7.** La quota percentuale denominata **Fondo Riduzione Liste di Attesa** è vincolata alla riduzione delle liste di attesa in applicazione del D. Lgs 158/2012 così come convertito con L. 189/2012 art. 2 comma e).

**8.** La quota percentuale denominata **Fondo Comune Comparto** è intesa come ristoro per le maggiori incombenze svolte in orario ordinario da tutte le figure sanitarie del comparto che svolgono attività generiche che consentono il corretto espletamento dell'attività ALPI (Infermieri, ASS, ecc. delle UO interessate).

**9.** La quota percentuale denominata **Fondo Personale Sanitario di Supporto** è destinata al personale sanitario del comparto che entra a far parte dell'Équipe o perché chiamato direttamente dal Dirigente sanitario oppure in quanto normalmente coinvolto nella prestazione per mansioni professionali (tecnici, ferristi, ecc.). Qualora la prestazione venga effettuata senza l'ausilio di personale di supporto, la quota relativa viene assegnata per metà al Fondo Comune Dirigenti Sanitari e per l'altra metà al Fondo Comune Comparto

**10.** Relativamente alle prestazioni in regime di ricovero, qualora la Tariffa concordata sia superiore al valore del DRG regionale corrispondente, le quote previste ai punti 4, 5 e 6 vengono sempre calcolate sul valore del DRG regionale, indipendentemente dalla tariffa globale concordata.

#### **Art. 11**

##### **Liquidazione delle competenze**

**1.** L'Azienda contabilizza tutti i proventi riscossi, con criterio di cassa, ivi compresi gli incameramenti da rinunce, e provvede a liquidare e pagare i dipendenti interessati entro il mese successivo, effettuando altresì le ritenute di legge, riportando le voci relative nello statino - paga della retribuzione mensile o su apposito statino separato.

#### **Art. 12**

##### **Informazione all'utenza, modalità di accesso e pagamento**

**1.** L'Azienda provvede ad assicurare adeguata pubblicità ed informazione ai cittadini per favorire l'accesso trasparente alle prestazioni erogabili in regime libero professionale (anche mediante la Carta dei Servizi).

**2.** La prenotazione delle prestazioni in regime libero professionale ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio nonché di ricovero deve avvenire secondo le modalità previste dal presente regolamento.

**3.** Per tutte le prestazioni libero professionali, all'atto della prenotazione, l'utente deve essere informato sull'importo delle tariffe delle prestazioni richieste, sulle modalità di pagamento, sulla sede di erogazione nonché su giorno e ora della prestazione.

**4.** L'utente deve sempre ricevere la fattura della prestazione erogata.

**5.** Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione sono esenti da IVA ex art. 10 punto 18 DPR 26/10/1972 N. 633.

6. La fattura è soggetta a imposta di bollo, a carico del paziente, secondo quanto previsto dal DPR 26 ottobre 1972 N. 642 e s.m.i.

### **Art. 13**

#### **Trattamento dei dati personali**

1. Tutti i dati personali dei dirigenti e del personale di comparto, pertinenti l'esercizio della libera professione intramuraria formano oggetto di trattamento da parte degli organi e degli uffici dell'azienda al fine di consentire l'esercizio delle funzioni istituzionali, organizzative e di controllo ad essi assegnate dalla normativa di materia.

2. Allo scopo di promuovere, negoziare, instaurare e attuare specifici accordi/convenzioni con terzi (associazioni, società, enti pubblici e privati, etc.) interessati ad acquisire prestazioni sanitarie a pagamento in regime libero professionale, l'Azienda può procedere al trattamento dei seguenti dati personali dei dirigenti sanitari autorizzati all'esercizio dell'ALPI: nome e cognome, unità operativa di appartenenza, specialità, prestazioni, sede di attività, giorni, orari e tariffe.

## **TITOLO II**

### **ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA ALL'INTERNO DELL'AZIENDA**

### **Art. 14**

#### **Spazi e modalità di svolgimento della libera professione ambulatoriale "all'interno dell'Azienda"**

1. L'Azienda, al fine di assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale, mette a disposizione dei professionisti autorizzati, spazi e attrezzature idonee per lo svolgimento dell'attività ambulatoriale e di diagnostica strumentale e di laboratorio.

2. L'attività libero professionale è di regola svolta in spazi distinti e specifici rispetto a quelli destinati all'attività istituzionale.

Qualora ciò non sia possibile potranno essere utilizzati per l'esercizio dell'attività libero professionale gli stessi spazi dedicati per le attività istituzionali, fermo restando che l'organizzazione delle attività dovrà assicurare orari diversi per le due attività, privilegiando comunque quella istituzionale.

L'utilizzo degli spazi è concordato dalle equipé e/o singolo professionista con il Direttore della U.O.C. e la Direzione Sanitaria.

3. L'attività ambulatoriale, ivi compresa quella di diagnostica strumentale e di laboratorio, è svolta in fasce orarie dedicate, di norma fuori dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio necessario all'assolvimento dei compiti di istituto.

4. Come stabilito dall'art. 6 del presente Regolamento, qualora per ragioni tecnico organizzative non sia possibile discriminare le fasce orarie dedicate all'attività istituzionale da quelle riservate all'attività da rendere in regime di libero professione (come per esempio per i servizi di diagnostica strumentale e di laboratorio), deve essere individuata la procedura per la determinazione del debito orario aggiuntivo che ciascun professionista deve rendere



## **Art. 15**

### **Procedura autorizzativa**

1. Il professionista interessato all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria deve inoltrare istanza all'Ufficio ALPI che provvede a facilitare l'istruttoria con apposita modulistica.

2. L'istanza dovrà indicare:

- I dati anagrafici del professionista
- I giorni e gli orari programmati per l'esercizio dell'ALPI da concordare con l'Azienda
- L'esatta tipologia delle prestazioni con indicazione del codice del Nomenclatore Regionale
- La tariffa prevista per ciascuna prestazione
- L'indicazione del personale di supporto, se necessario

3. L'inizio dell'attività libero professionale è soggetto a specifica autorizzazione individuale, concessa dal Responsabile dell'Ufficio ALPI:

- a) L'Ufficio ALPI, ricevuta la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'ALPI invierà formale richiesta di parere al Direttore della U.O.C. di appartenenza del professionista, circa la compatibilità dell'attività ALPI con gli impegni istituzionali, comunicando i giorni e gli orari nonché la tipologia dell'attività richiesta (ambulatorio, ricovero, consulenza)
- b) Il parere espresso dal Direttore della U.O.C. dovrà essere trasmesso al professionista e, successivamente, solo dopo aver acquisito il suo consenso l'Ufficio ALPI predisporrà l'atto autorizzativo

## **Art. 16**

### **Determinazione delle tariffe**

1. In attesa della concertazione delle tariffe, con le modalità previste dall'art. 5 del presente Regolamento, viene utilizzato il seguente schema nel quale l'importo delle tariffe stesse viene suddiviso su base percentuale tra i seguenti gruppi:

- Amministrazione (Irap, costi diretti-indiretti e generali, aggiornamento professionale, quota da destinare al personale dirigenziale e del comparto delle strutture amministrative di supporto, aggiornamento professionale)
- Dirigente Sanitario titolare della prestazione/Equipé
- Fondo di perequazione dirigenti sanitari
- Fondo riduzione liste di attesa
- Fondo Comune Comparto
- Fondo Personale Sanitario di Supporto

2. Le prestazioni vengono raggruppate in:

- Prestazioni Ambulatoriali in locali aziendali (Allegato A)
- Prestazioni Ambulatoriali di Diagnostica Strumentale e di Laboratorio (Allegato B)

3. Negli allegati A e B, al presente regolamento, sono indicate le percentuali di ripartizione rispetto alla tariffa intera.

## **Art. 17**

## **Modalità di prenotazione e pagamento**

1. La prenotazione delle prestazioni ALPI avviene tramite specifiche agende informatizzate, dove vengono caricate tutte le informazioni riportate nell'atto autorizzativo (giorni, orario, tipologia di prestazione, durata della prestazione, tariffa).
2. Le attività di prenotazione delle prestazioni ALPI possono essere effettuate:
  - a) dal CUP Aziendale;
  - b) dall'Ufficio Alpi;
  - c) dal dirigente Medico autorizzato all'esercizio dell'ALPI.
3. Il pagamento dell'importo relativo alle prestazioni erogate in regime Alpi può essere effettuato esclusivamente:
  - presso il Cup Ticket aziendale, allo sportello dedicato all'intramoenia;
  - presso la cassa automatica ubicata nell'ambiente antistante il Cup Ticket, secondo le modalità dettate dall'azienda;
4. Non è consentita la riscossione diretta da parte del professionista che esercita in regime di libera professione.

## **TITOLO III**

### **ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA IN SPAZI ESTERNI ALL'AZIENDA**

#### **Art. 18**

##### **Disciplina transitoria**

1. In applicazione dell'art. 15 quinquies del D.Lgs. 502/1992 integrato dal D.Lgs 229/99, e nel rispetto dei principi dagli stessi fissati, a tutto il personale sanitario con rapporto esclusivo è consentito lo svolgimento dell'attività libero-professionale all'interno dell'Azienda, nell'ambito delle strutture aziendali.
2. L'Azienda, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti e separati per l'esercizio dell'attività ALPI in regime di ricovero ed ambulatoriale intra ed extra ospedaliera, deve intraprendere tutte le iniziative previste dalle vigenti disposizioni per consentire ai Dirigenti l'esercizio della ALPI, anche fuori dall'Azienda, in spazi sostitutivi in altre aziende o strutture sanitarie non accreditate, nonché in studi professionali privati, ivi compresi quelli per i quali è richiesta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
3. L'esercizio dell'Alpi fuori dell'azienda (Alpi allargata) dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 08 novembre 2012 n. 189.
4. Tale esercizio straordinario dell'attività ALPI è sottoposto alle seguenti condizioni:
  - L'attività deve essere autorizzata dall'Azienda e non deve comportare alcun onere aggiuntivo a carico della stessa;
  - L'attività non può essere svolta in più di due sedi complessive nell'ambito del territorio regionale;

- Gli orari di svolgimento dell'attività ALPI sono definiti d'intesa con il dirigente e compatibilmente con le esigenze di servizio;
- La tariffa viene definita in contraddittorio tra il dirigente e l'Azienda secondo quanto stabilito dal vigente regolamento.

## **Art. 19**

### **Autorizzazione allo svolgimento dell'ALPI in spazi esterni all'Azienda**

1. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 15, l'Azienda provvede ad autorizzare i Dirigenti ad utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda, studi o ambulatori privati per lo svolgimento di tale attività, nel rispetto delle norme generali che regolano l'attività ALPI.

2. Nella richiesta di autorizzazione il Dirigente dovrà necessariamente indicare:

- I dati anagrafici
- Lo studio presso il quale viene esercitata l'attività ALPI e che lo stesso è in possesso dei requisiti normativi
- I giorni e gli orari programmati per l'esercizio dell'ALPI da concordare con l'Azienda
- L'esatta tipologia delle prestazioni con indicazione del codice del Nomenclatore Regionale
- La tariffa prevista per ciascuna prestazione

3. L'inizio dell'attività libero professionale è soggetto a specifica autorizzazione individuale, concessa dal Responsabile dell'Ufficio ALPI:

- c) L'Ufficio ALPI, ricevuta la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'ALPI invierà formale richiesta di parere al Direttore della U.O.C. di appartenenza del professionista, circa la compatibilità dell'attività ALPI con gli impegni istituzionali, comunicando i giorni e gli orari nonché la tipologia dell'attività richiesta
- d) Il parere espresso dal Direttore della U.O.C. dovrà essere trasmesso al professionista e, successivamente, solo dopo aver acquisito il suo consenso l'Ufficio ALPI predisporrà l'atto autorizzativo

4. L'autorizzazione all'utilizzo degli studi privati viene prorogata fintanto che la normativa vigente lo consente.

## **Art. 20**

### **Determinazione delle tariffe delle prestazioni ALPI erogate in spazi esterni all'Azienda**

1. In attesa della concertazione delle tariffe, con le modalità previste dall'art. 5 del presente Regolamento, viene utilizzato il seguente schema nel quale l'importo delle tariffe stesse viene suddiviso su base percentuale tra i seguenti gruppi:

- Amministrazione (Irap, costi diretti-indiretti e generali, aggiornamento professionale, quota da destinare al personale dirigenziale e del comparto delle strutture amministrative di supporto, aggiornamento professionale)
- Dirigente Sanitario titolare della prestazione
- Fondo di perequazione dirigenti sanitari
- Fondo riduzione liste di attesa

- Fondo Comune Comparto
- Fondo Personale Sanitario di Supporto

2. Nell'allegato C, al presente regolamento, sono indicate le percentuali di ripartizione rispetto alla tariffa intera.

#### **Art. 21**

##### **Modalità di prenotazione delle prestazioni ALPI erogate in spazi esterni all'Azienda**

1. La prenotazione delle prestazioni deve essere effettuata, obbligatoriamente, attraverso specifiche agende informatizzate.

Tale sistema informatizzato prevede l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all'azienda dei dati relativi a: impegno orario del medico, pazienti visitati, prescrizioni ed estremi dei pagamenti.

Attraverso tale sistema l'azienda ha la completa gestione ed il controllo dell'attività libero professionale allargata svolta presso studi privati.

2. In ottemperanza a quanto sancito dalla Legge 189/2012, l'Azienda ha individuato una rete di punti di prenotazione negli studi privati dei medici autorizzati collegati in rete con l'Azienda.

3. Nel sistema informatizzato debbono essere caricate tutte le pianificazioni relative alle prestazioni che i medici sono autorizzati ad erogare in ALPI.

La gestione informatica delle agende, prerogativa esclusiva della direzione aziendale, prevede per ciascun professionista:

- la descrizione e quantità delle prestazioni
- la durata di ciascuna prestazione
- la relativa tariffa
- i giorni, gli orari in cui è possibile l'esercizio dell'attività
- lo studio presso il quale viene esercitata l'attività

4. Il professionista è obbligato ad utilizzare il sistema informatizzato per:

- Effettuare le prenotazioni

Al fine di assicurare il controllo dei volumi di attività delle prestazioni in ALPI, che non devono superare globalmente considerati quelli eseguiti nell'orario di lavoro, è fatto obbligo a ciascun professionista di prenotare le prestazioni da erogare in Alpi attraverso la procedura informatizzata centralizzata disponibile on line.

- Emettere fattura relativamente alle prestazioni erogate

All'atto della erogazione della prestazione il medico rilascia apposita fatturazione attraverso la procedura aziendale informatizzata.

Ad ogni medico verrà attribuito un sezionale IVA con autonoma numerazione.

#### **Art. 22**

##### **Modalità di pagamento delle prestazioni ALPI erogate in spazi esterni all'Azienda**

1. Non è consentita la riscossione diretta da parte del professionista che esercita in regime di libera professione.

2. In ottemperanza alle disposizioni di legge, che sanciscono l'obbligo del "*pagamento di qualsiasi importo direttamente al competente ente o azienda del Servizio Sanitario Nazionale, mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della*

*corresponsione di qualsiasi importo*” (Legge 189 del 08/11/2012), il pagamento delle prestazioni erogate in attività libero professionale allargata possono essere effettuate, esclusivamente, secondo le seguenti modalità:

- Carta di Credito utilizzando la procedura di pagamento on line del software aziendale;
- Bonifico Bancario intestato all’Azienda sull’IBAN Aziendale;
- Bollettino di conto corrente postale intestato all’Azienda
- Assegno Bancario, intestato all’Azienda che dovrà essere versato a cura del professionista all’Azienda entro e non oltre cinque giorni dalla effettuazione della prestazione libero professionale
- Su richiesta del professionista potrà essere attivato il pagamento tramite Bancomat; in tal caso le spese della strumentazione sono a carico del professionista

## **TITOLO IV ATTIVITÀ DI RICOVERO**

### **Art. 23**

#### **Norme generali**

**1.** Si rinvia a tutte le norme degli articoli precedenti del presente Regolamento, ove non diversamente stabilito negli articoli che seguono.

**2.** L’attività libero-professionale in regime di ricovero ordinario, di day hospital e di day surgery può essere svolta individualmente e/o in équipe, ed è caratterizzata dalla libera scelta da parte dell’utente del professionista e dell’équipe che la deve erogare.

Le tipologie di ricovero possono essere le seguenti:

- Ricovero con richiesta aggiuntiva di comfort alberghiero (cod. 6) con oneri a carico dell’utente per il ricovero e per il comfort alberghiero;
- Ricovero senza richiesta di comfort alberghiero (cod.5) con oneri del solo ricovero a carico dell’utente.

**3.** Il ricovero in regime libero-professionale di norma è garantito in idonee strutture e spazi separati e distinti.

**4.** I posti letto sono individuati, preferibilmente, tra le stanze con trattamento alberghiero differenziato.

Tali posti letto possono essere utilizzati anche per i pazienti che richiedono solo trattamento alberghiero.

**5.** La disponibilità di posti letto è compresa tra il 5% e, in relazione alla effettiva richiesta, il 10% della dotazione complessiva.

**6.** Il mancato utilizzo dei predetti posti letto consente, in caso di necessità, l’impiego degli stessi per l’attività istituzionale.

7. I Direttori/Responsabili delle Unità Operative stabiliscono, in accordo con la Direzione Sanitaria, nel rispetto delle specifiche esigenze istituzionali ed in relazione alle effettive richieste, le modalità di utilizzo dei posti letto e delle sale operatorie.

8. L'attività libero-professionale in regime di ricovero si riferisce esclusivamente alla prestazione professionale richiesta.

9. Non è consentita l'attività libero-professionale in regime di ricovero nei servizi di Emergenza e Pronto Soccorso, Rianimazione, Dialisi, Terapia Intensiva e sub Intensiva, Unità Coronaria.

10. Il dirigente operante in regime libero-professionale e prescelto dal paziente, essendo Medico di fiducia, assume il ruolo di capo équipe ed ha diritto di scegliere i componenti che formeranno l'équipe stessa, informandone il Medico responsabile della U.O. ove il paziente stesso sarà ricoverato.

Egli è responsabile di tutti i compiti inerenti il ricovero, ivi compresi la compilazione della cartella clinica, della SDO e di ogni certificazione relativa al ricovero.

11. Il Medico di fiducia assume la responsabilità degli atti medici che effettua nella fase precedente il ricovero, durante il ricovero e nella eventuale fase di follow-up.

12. Nell'attività ALPI non rientra il servizio di guardia medica divisionale od interdivisionale ospedaliera continuativa durante la degenza, che pertanto è fornito gratuitamente dall'Azienda.

13. Altrettanto gratuitamente è fornita l'assistenza infermieristica ed ausiliaria. Detto personale partecipa alla ripartizione periodica della quota Fondo Comune Comparto appositamente accantonata e ripartita secondo appositi accordi sindacali.

## **Art. 24**

### **Prestazioni erogabili**

1. Possono essere erogate in regime di ricovero ALPI:

- A. tutte le prestazioni di assistenza sanitaria riconducibili ai livelli essenziali di assistenza (LEA);
- B. sono altresì consentite le prestazioni che possano integrare, valorizzare ed ampliare il profilo dell'offerta aziendale, che non rientrano nei livelli essenziali di assistenza garantiti dal SSN, ma consentite dalla pratica medica di cui all'Allegato 2A dell'Accordo 22 Novembre 2001 e D.C.M. del 29.11.2001. A titolo esemplificativo rientrano nella fattispecie le seguenti prestazioni: Chirurgia plastica a fini estetici, Medicina non convenzionale, etc..

Le prestazioni di cui alla lett. b) necessitano di specifico atto deliberativo di autorizzazione, previa istruttoria del responsabile ALPI. Tali prestazioni, non ricomprese nei LEA, sono a totale carico del paziente e non rientrano nella lista di attesa.

## **Art. 25**

### **Tariffario attività di ricovero**

1. In attesa della concertazione delle tariffe, con le modalità previste dall'art. 5 del presente Regolamento, viene utilizzato il seguente schema nel quale l'importo delle tariffe stesse viene suddiviso su base percentuale tra i seguenti gruppi:

- Amministrazione (Irap, costi diretti-indiretti e generali, aggiornamento professionale, quota da destinare al personale dirigenziale e del comparto delle strutture amministrative di supporto, aggiornamento professionale)

- Dirigente Sanitario titolare della prestazione/Equipé
- Onorario degli anestesisti
- Fondo di perequazione dirigenti sanitari
- Fondo riduzione liste di attesa
- Fondo Comune Comparto
- Fondo Personale Sanitario di Supporto

2. Nell' allegato D al presente regolamento sono indicate le percentuali di ripartizione.

3. Le tariffe devono comunque essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall'Azienda.

## **Art. 26**

### **Autorizzazione attività di ricovero**

1. Lo svolgimento dell'attività di ricovero in libera professione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Direttore Sanitario, previa istruttoria del Responsabile dell'Ufficio ALPI.

2. I professionisti interessati allo svolgimento dell'attività di ricovero in libera professione devono presentare formale richiesta di autorizzazione, contenete:

- I dati anagrafici del professionista e l'U.O. di appartenenza;
- La tipologia dell'intervento chirurgico, i codici di diagnosi e di intervento e DRG di riferimento
- I giorni e gli orari
- L'onorario del Medico/Chirurgo
- Personale dirigente e di comparto facente parte dell'equipé.

## **Art. 27**

### **Ulteriori prestazioni**

1. È facoltà del paziente chiedere che le consulenze o le prestazioni diagnostiche terapeutiche comunque previste nell'iter del ricovero, e quindi erogabili in maniera ordinaria e senza oneri aggiuntivi, vengano eseguite da un professionista da lui scelto.

2. In tal caso, l'utente è tenuto al pagamento di una somma aggiuntiva, secondo quanto previsto per le prestazioni rese in attività libero professionale ambulatoriale.

3. La richiesta deve essere formulata per iscritto, con precisazione dell'impegno a corrispondere quanto dovuto (Allegato 1).

4. Sono escluse dall'opzione le prestazioni rese nella terapia Intensiva, nell'Unità Coronarica, Rianimazione e Dialisi.

## **Art. 28**

### **Servizi Alberghieri**

1. La Retta giornaliera per i servizi alberghieri aggiuntivi è pari a € 110,00 + IVA e prevede i seguenti confort:

- sistemazione in camera singola con bagno
- disponibilità di letto o poltrona da riposo aggiunti per accompagnatore,
- vitto per l'eventuale accompagnatore,
- televisore e telefono in camera
- tavolo, armadio, etc.

2. Per il trattamento alberghiero aggiuntivo si rinvia a quanto stabilito dalla specifica disciplina Aziendale (Delibera N. 718 del 30 settembre 2013, in allegato).

3. La retta giornaliera per il servizio alberghiero costituisce contabilità separata, distinta dalla tariffa del ricovero e, pertanto, non soggetta a ripartizione.

## **Art. 29**

### **Organizzazione attività ALPI di ricovero**

1. Il ricovero in regime libero-professionale avviene su richiesta del paziente o di chi legalmente lo rappresenta, previa prenotazione effettuata presso la U.O. scelta per il ricovero.

2. Il dirigente medico di fiducia dovrà compilare e sottoscrivere, unitamente al paziente, il modello di richiesta "Prestazioni Sanitarie Libero Professionali in Regime di Ricovero" (Allegato 2).

3. In ogni U.O. dove si svolge l'attività libero professionale intramuraria viene individuato un operatore referente che provvede:

- ad effettuare la prenotazione sul sistema informatico delle richieste ricevute (Allegato 2), secondo l'ordine cronologico di presentazione
- ad accogliere le richieste per i servizi alberghieri aggiuntivi
- all'accertamento della sottoscrizione del contratto allegando la ricevuta dell'avvenuto pagamento

4. All'utente è garantito, in ogni momento il diritto di recedere dal regime libero professionale, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già rese.

5. In ogni caso di autodimissioni contro il parere dei sanitari prescelti l'Amministrazione tratterà comunque l'intera somma già introitata.

## **ART. 30**

### **Formazione e sottoscrizione del contratto**

1. Il dirigente medico di fiducia provvede alla formazione e sottoscrizione, unitamente al paziente, del contratto che dovrà necessariamente riportare:

- il Codice Diagnosi, il Codice Intervento, il DRG e la corrispondente Tariffa;
- l'accettazione da parte del paziente delle tariffe praticate, del costo complessivo previsto, del nominativo del Dirigente Sanitario prescelto e l'U.O. in cui verrà effettuato il ricovero;

Il contratto sottoscritto dal dirigente medico e dal paziente, dovrà essere trasmesso all'Ufficio ALPI per l'apposizione del relativo visto, in qualità di delegato dalla Direzione Generale.

2. All'atto della sottoscrizione del contratto il paziente si impegna a versare il 100% dell'importo totale delle prestazioni sanitarie (30% del DRG più onorario del medico e/o equipé).

Il pagamento dovrà essere effettuato integralmente, prima del ricovero, presso l'Ufficio Cup Ticket.

3. A fronte del pagamento, all'utente viene rilasciata ricevuta indicante gli estremi dell'intero importo pagato e la descrizione delle prestazioni fornite.



4. Non è consentita la riscossione diretta dei compensi da parte del professionista che esercita l'attività libero-professionale o da altro operatore coinvolto.

5. Nel caso si verifichi la non corrispondenza tra il DRG di entrata ed il DRG di uscita tale da determinare una tariffa superiore a quella prevista nel contratto e versata dall'utente, l'Azienda non potrà chiedere nessuna differenza all'utente rispetto a quanto riportato nel contratto. In tal caso la differenza è a carico dell'azienda e alla Regione Campania dovrà essere comunicato il DRG di uscita riportato nella SDO.

6. In caso di autodimissioni del paziente contro il parere dei Sanitari prescelti, l'Azienda tratterà comunque quanto incassato.

7. Gli obblighi di informativa all'Utente in merito al ricovero in Alpi, si intendono assolti con la sottoscrizione del contratto.

### **Art. 31**

#### **Gestione della documentazione**

1. Il dirigente operante in regime libero professionale prescelto dal paziente è responsabile di tutti i compiti inerenti il ricovero, ivi compresi la compilazione della cartella clinica, della SDO e di ogni altra certificazione relativa al ricovero.

2. La cartella clinica riporterà sul frontespizio la dicitura ALPI unitamente al codice della tipologia di ricovero prescelto (cod. 5 o cod. 6).

3. Le cartelle cliniche dovranno essere consegnate, a cura dell'operatore di ciascuna UU.OO., all'Ufficio ALPI che provvederà alla verifica della regolarità della documentazione, sia sanitaria che contabile.

4. La verifica è preventiva alla corresponsione dei proventi agli operatori interessati. L'ufficio economico-finanziario, infatti, disporrà il pagamento dei proventi al medico e/o all'equipe su nulla osta del Responsabile Ufficio ALPI successivamente alla verifica di cui sopra.

5. La verifica finale dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto dall' Utente è di competenza dell' ufficio ALPI che in caso di non assolvimento, attiverà, tramite i servizi competenti, le procedure di recupero credito.

### **Art. 32**

#### **Norma finale**

1. Il presente regolamento ha validità triennale. Trascorso tale periodo esso è tacitamente rinnovato fino a nuove determinazioni da parte dell'Azienda. Prima di tale termine, la Commissione ALPI può proporre tutti i correttivi che si rendessero necessari per una migliore organizzazione dell'attività stessa o qualora siano intervenute modifiche normative o dell'assetto aziendale.

2. L'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento è demandata a tutti i Dirigenti sanitari che ne risponderanno all'Azienda quale responsabilità dirigenziali da valutarsi nelle sedi competenti e con le modalità in essere, nonché ai competenti organi dello Stato in caso di responsabilità di diverso titolo.

3. Il presente atto viene corredato da appositi documenti operativi che ne costituiscono parte integrante ma che saranno singolarmente modificati, se ed in quanto necessario,

secondo l'evolversi delle condizioni, delle modalità organizzative nonché della normativa vigente.

**4.** Il presente atto annulla ogni altro provvedimento aziendale in materia di Attività Libero Professionale.